



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da

Oggetto
Occupazione senza titolo

Lina Rubino	- Presidente -	
Francesca Fiecconi	- Consigliere -	R.G.N. 9804/2024
Emilio Iannello	- Consigliere Rel. -	
Laura Giraldi	- Consigliere -	Cron.
Raffaele Rossi	- Consigliere -	CC 01/07/2026

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9804/2024 R.G. proposto da

██████████ ██████████ rappresentato e difeso dagli Avv.ti ██████████ ██████████
██████████ e prof. ██████████, domiciliato digitalmente *ex lege*;
-ricorrente-

contro

Comune di Santa Margherita Ligure, rappresentato e difeso dall'Avv.
██, domiciliato digitalmente *ex lege*;
-controricorrente e ricorrente incidentale-

avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova, n. 257/2024,
pubblicata il 20 febbraio 2024.



Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° luglio 2026 dal Consigliere Emilio Iannello.

FATTI DI CAUSA

1. Il Comune di Santa Margherita Ligure, con ricorso ex art. 447-*bis* cod. proc. civ. del 22 marzo 2019, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Genova [REDACTED] deducendo di essere proprietario dell'unità immobiliare ad uso abitativo sita in [REDACTED], concessa al medesimo, con contratto del 1° aprile 2003, quale alloggio "per motivi di servizio", in costanza del rapporto di lavoro del [REDACTED] alle dipendenze del Comune con mansioni di operaio specializzato giardiniere.

Il Comune rappresentò che:

– l'atto di concessione prevedeva la durata del godimento sino al momento in cui l'assegnatario non fosse più adibito alla mansione che aveva determinato e giustificato l'assegnazione e, al cessare dell'incarico, l'obbligo per il concessionario di rilasciare l'alloggio libero entro centottanta giorni dalla relativa comunicazione, con decorrenza, una volta spirato tale termine, di un'indennità di occupazione mensile;

– in data 1° ottobre 2017, il rapporto di lavoro del [REDACTED] con il Comune di Santa Margherita Ligure era cessato per effetto del trasferimento, tramite mobilità, alle dipendenze del Comune di [REDACTED] e che, con raccomandate del 4 ottobre e del 17 novembre 2017, il dirigente dell'area patrimonio aveva comunicato all'assegnatario il venir meno delle ragioni giustificative dell'assegnazione e intimato il rilascio dell'immobile entro centottanta giorni.

Sulla base di tali premesse il Comune chiese che fosse accertata e dichiarata la risoluzione del contratto di concessione, nonché la detenzione *sine titulo* dell'immobile da parte del [REDACTED] con conseguente condanna del convenuto al rilascio dell'unità abitativa ed



al pagamento di un'indennità di occupazione pari a euro 687,30 per ogni mese a decorrere dall'aprile 2018 sino all'effettivo rilascio, oltre accessori.

2. Nella resistenza del [REDACTED] e all'esito dell'istruttoria il Tribunale di Genova, con sentenza non definitiva n. 1180 dell'11 maggio 2022, rigettò le domande dell'ente, ritenendo, da un lato, che la concessione fosse condizionata non al perdurare del rapporto di lavoro, ma allo svolgimento dei servizi di custodia e giardinaggio indicati all'art. 6 del contratto e, dall'altro, che il recesso fosse viziato sotto il profilo formale, in quanto esercitato con semplice raccomandata del dirigente, senza la "valutazione" del Sindaco richiesta dalla clausola.

3. Avverso detta pronuncia propose appello il Comune di Santa Margherita Ligure con ricorso del 2 dicembre 2022, deducendo, con un primo motivo, l'erroneità dell'interpretazione del contratto di concessione quanto al collegamento tra assegnazione dell'alloggio e rapporto di servizio e, con un secondo motivo, la correttezza formale della comunicazione di recesso a firma del dirigente alla luce del riparto di competenze negli enti locali; nel corpo dell'atto di gravame l'ente evidenziò altresì che [REDACTED] era, dal 12 luglio 2019, collocato a riposo; insistette, quindi, per la condanna dell'appellato al pagamento dell'indennità di occupazione in misura pari a euro 687,30 mensili *«a far data dall'aprile 2018 (o quanto meno dalla collocazione a riposo del sig. [REDACTED] sino all'effettivo rilascio»*.

4. La Corte d'appello di Genova, con sentenza n. 257/2024, resa pubblica il 20 febbraio 2024, accolse il gravame e, in riforma della decisione del Tribunale, accertò la detenzione *sine titolo* dell'immobile comunale da parte di [REDACTED] *«a far data dal 12.07.2019»* e lo condannò al rilascio dell'unità abitativa, da eseguirsi entro il termine di sei mesi dalla notifica della sentenza, nonché al pagamento di un'indennità di occupazione pari a euro 687,30 per ogni mese *«a far*



data dall'agosto 2019 sino all'effettivo rilascio», oltre interessi legali, detratto quanto già versato, con condanna altresì alle spese di entrambi i gradi di merito.

5. Per la cassazione di tale sentenza [REDACTED] propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui resiste il Comune di Santa Margherita Ligure depositando controricorso e, con lo stesso atto, proponendo anche ricorso incidentale con un solo motivo.

La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ.

Il ricorrente principale ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del proprio ricorso il ricorrente principale denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la «*violazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ.*», lamentando che erroneamente, e in violazione delle norme evocate, la Corte d'appello abbia accertato il venir meno del diritto di godimento dell'immobile e lo scioglimento del rapporto di concessione, nonché la conseguente detenzione *sine titolo* e la debenza dell'indennità di occupazione, per effetto del pensionamento del ricorrente in data 12 luglio 2019, anziché per effetto del recesso comunicato dal Comune nel 2017 in conseguenza del trasferimento alle dipendenze del Comune di [REDACTED] così accogliendo una domanda fondata su un fatto costitutivo diverso e successivo rispetto a quello posto a fondamento della domanda originaria e, in tal modo, consentendo una *mutatio libelli* in violazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ.

2. Il motivo è inammissibile e comunque infondato.

2.1. Sotto il primo profilo, è dirimente rilevare che l'eccezione di novità della allegazione fattuale posta a fondamento della decisione impugnata non risulta essere stata fatta nel giudizio di appello, con la conseguenza che il ricorrente non ha la possibilità di prospettarla come motivo di ricorso per cassazione, giacché, pur essendo



l'ipotesica violazione dell'art. 345 cod. proc. civ. questione rilevabile d'ufficio e, dunque, anche dalla parte per tutta la durata del grado di appello, fino alla conclusionale, il non averla rilevata nemmeno con essa, in mancanza di previsione della rilevabilità in ogni stato e grado del processo, ha consumato il potere di farla valere.

Ciò alla stregua dell'esegesi dell'art. 157, terzo comma, cod. proc. civ. proposta da Cass. 30/08/2018, n. 21381, e qui condivisa, alla stregua della quale *«la regola dettata dall'art. 157, terzo comma, c.p.c., secondo cui la parte che ha determinato la nullità non può rilevarla, non opera quando si tratti di una nullità rilevabile anche d'ufficio, ma tale inoperatività è correlata alla durata del potere officioso del giudice, sicché una volta che quest'ultimo abbia deciso la causa omettendo di rilevare la nullità, la regola si riepande, con la conseguenza che la parte che vi ha dato causa con il suo comportamento, ed anche quella che, omettendo di rilevarla, abbia contribuito al permanere della stessa, non possono dedurla come motivo di nullità della sentenza, a meno che si tratti di una nullità per cui la legge prevede il rilievo officioso ad iniziativa del giudice anche nel grado di giudizio successivo»* (v. anche tra le numerose successive conformi: Cass. n. 15756 del 2025; n. 2011 del 2025; n. 33327 del 2024; n. 14261 del 2024; n. 34543 del 2023; n. 30289 del 2023; n. 14392 del 2023; n. 5815 del 2023; n. 40996 del 2021; n. 26310 del 2021; n. 25743 del 2021; n. 21529 del 2021).

2.2. Per completezza, e anche a voler prescindere dal profilo di inammissibilità, il motivo risulta comunque infondato nel merito.

La deduzione, in appello, del pensionamento del ricorrente e della relativa decorrenza dell'indennità di occupazione "quantomeno dalla collocazione a riposo del sig. [REDACTED] non integra, infatti, introduzione di una domanda nuova, ma una mera *emendatio* del *petitum* sotto il solo profilo temporale.

Il fatto costitutivo della pretesa del Comune è sempre stato



individuato nella cessazione del rapporto di lavoro che ha determinato e giustificato l'assegnazione dell'alloggio, quale che ne sia la causa (trasferimento, dimissioni, licenziamento, pensionamento), in conformità al tenore delle clausole contrattuali che ancorano la durata della concessione al venir meno delle "mansioni" e dell'"incarico" che ne sono a monte.

Lo spostamento, in via subordinata, del *dies a quo* della detenzione *sine titulo* dal trasferimento al pensionamento incide solo sul segmento temporale di operatività dell'effetto estintivo e, dunque, sulla misura cronologica del *petitum* (decorrenza dell'indennità), senza alterare né la *causa petendi* – sempre radicata nella cessazione, per qualunque causa, del rapporto di lavoro rilevante – né l'oggetto sostanziale della domanda.

In tal senso, la modificazione richiesta in appello si colloca nell'area della fisiologica precisazione o limitazione della pretesa originaria, espressamente collegata alla medesima vicenda sostanziale dedotta a fondamento del ricorso introduttivo, e non si traduce nell'introduzione di un tema di indagine completamente nuovo, sicché non integra violazione del divieto di domande nuove di cui all'art. 345 cod. proc. civ., salvo il diverso profilo – nemmeno agitato però in ricorso – della inammissibilità dell'introduzione di nuove prove in appello.

3. Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la «violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. in relazione all'art. 111 Cost.», deducendo la nullità della sentenza per motivazione illogica ed insanabilmente contraddittoria.

Sostiene, in sintesi, che la Corte territoriale, dopo aver affermato – alla luce dell'interpretazione letterale delle clausole contrattuali – che le "mansioni" al cui perdurare è subordinata la concessione dell'alloggio sono quelle di custodia e di cura del giardino delineate



dagli artt. 1, 3 e 6 del contratto, avrebbe poi ricollegato la cessazione del diritto di godimento al pensionamento del ricorrente e, dunque, alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di [REDACTED] in tal modo sostituendo surrettiziamente la causa negoziale desumibile dalle clausole trascritte con un diverso presupposto fattuale.

La motivazione sarebbe, inoltre, contraddittoria nella parte in cui, pur individuando nel pensionamento del 2019 la ragione determinativa della cessazione del diritto di godimento, dà atto della pregressa comunicazione di recesso del 2017 fondata sul trasferimento ad altra amministrazione, senza chiarire il rapporto logico tra i due fatti.

4. Il motivo è infondato con riferimento ad entrambe le censure in esso articolate.

Secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, *«la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione»* (Cass. Sez. U. n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Nel caso di specie non è ravvisabile alcuna delle gravi anomalie



argomentative individuate in detto arresto.

Deve invero ribadirsi che intanto un vizio di motivazione omessa o apparente è configurabile, in quanto, per ragioni redazionali o sintattiche o lessicali (e cioè per ragioni grafiche o legate alla obiettiva incomprendibilità o irriducibile reciproca contraddittorietà delle affermazioni delle quali la motivazione si componga), risulti di fatto mancante e non possa dirsi assolto il dovere del giudice di palesare le ragioni della propria decisione.

Non può invece un siffatto vizio predicarsi quando, a fronte di una motivazione in sé perfettamente comprensibile, se ne intenda diversamente evidenziare un mero disallineamento dalle acquisizioni processuali (di tipo quantitativo o logico: vale a dire l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione rispetto ad esse).

In questo secondo caso, infatti, il sindacato che si richiede alla Cassazione non riguarda la verifica della motivazione in sé, quale fatto processuale considerato nella sua valenza estrinseca di espressione linguistica (significante) e in relazione alla sua idoneità o meno a esprimere un significato chiaro e comprensibile, in adempimento del dovere di motivare imposto al giudice (sindacato certamente consentito alla Corte di cassazione quale giudice anche della legittimità dello svolgimento del processo: cfr. Cass. Sez. U. 22/05/2012, n. 8077), ma investe proprio il suo contenuto (che si presuppone, dunque, ben compreso) in relazione alla correttezza o adeguatezza della ricognizione della *quaestio facti* (v. in termini, in motivazione, Cass. Sez. U., n. 17050 del 20/06/2024).

Una motivazione in ipotesi erronea sotto tale profilo non esclude, infatti, che il dovere di motivare sia stato adempiuto, ma rende semmai sindacabile il risultato di quell'adempimento nei ristretti limiti in cui un sindacato sulla correttezza della motivazione è consentito, ossia, secondo la vigente disciplina processuale, per il diverso vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato



oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.), salva l'ipotesi dell'errore revocatorio.

Nella specie le censure valgono a evidenziare profili non già di incomprendibilità della motivazione, ma semmai di opinabilità del risultato dell'esegesi condotta del testo contrattuale e delle conclusioni operative che ne sono tratte nel caso concreto.

Una tale diversa prospettazione censoria non risulta però dedotta, tanto meno nei termini nei quali la giurisprudenza di questa Corte ne richiede la deduzione, vale a dire per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (ove si indichino non solo i canoni asseritamente violati ma anche in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato) ovvero per vizi di motivazione (nei limiti, peraltro, in cui l'allegazione è oggi consentita dal nuovo testo dell'art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.; v. *ex multis* Cass. 20/08/2015, n. 17049; 9/10/2012, n. 17168; 31/05/2010, n. 13242; 20/11/2009, n. 24539), restando esclusa l'ammissibilità di motivi che si risolvano, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. 26/10/2007, n. 22536).

5. Con il terzo motivo il ricorrente principale deduce ancora la «violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. in relazione all'art. 111 Cost.», censurando la sentenza per motivazione omessa o meramente apparente in relazione all'affermazione secondo cui la comunicazione di recesso del 4 ottobre 2017 avrebbe "recepito la valutazione del Sindaco". Sostiene che la Corte territoriale si sarebbe limitata a tale apodittica affermazione, senza spiegare da quali elementi probatori, o da quale ricostruzione del rapporto tra organo politico e dirigente, avrebbe desunto il requisito del "recepimento", in assenza di qualsiasi richiamo al Sindaco nella lettera in questione.

6. Pure tale motivo è infondato.

Anche in tal caso è del tutto impropriamente evocato un vizio di



motivazione apparente o sostanzialmente mancante.

La motivazione è in realtà in sé perfettamente comprensibile: quel che si contesta è, al più, una insufficienza motivazionale, per non aver la Corte precisato da dove è ricavabile l'affermato "recepimento" della valutazione del Sindaco, vizio però non più compreso tra quelli deducibili con il ricorso per cassazione.

7. Con il quarto motivo il ricorrente principale denuncia la «violazione dell'art. 115 cod. proc. civ.», assumendo che la Corte d'appello avrebbe travisato il contenuto oggettivo della comunicazione del 4 ottobre 2017, nella parte in cui ha ritenuto che essa esprimesse il recepimento della "valutazione del Sindaco", benché nel documento non vi sia alcuna menzione del Sindaco né di un suo atto valutativo; l'errore integrerebbe travisamento della prova, deducibile, secondo il ricorrente, come violazione dell'art. 115 cod. proc. civ.

8. La censura è inammissibile, prospettandosi con essa un vizio di travisamento della prova in termini eccedenti dai limiti nei quali un tale vizio è configurabile, finendosi nella sostanza a sollecitare inammissibilmente una diversa valutazione delle prove.

In tema, come noto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno enunciato il principio secondo cui «il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall'articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell'articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale» (Cass., Sez. U., 05/03/2024,



n. 5792).

Nel caso di specie un siffatto vizio è inammissibilmente evocato in ricorso.

Ed invero, quel che si denuncia non è una mera svista ricadente sul «fatto probatorio» ma il fatto che il giudice d'appello abbia ritenuto che dal documento prodotto possa ricavarsi un valido esercizio del recesso, implicante anche la richiesta valutazione sindacale. Non si dice, infatti, in sentenza che la comunicazione di recesso contenesse espressamente un'affermazione di avvenuto recepimento della valutazione del Sindaco, ma ben diversamente che *«la comunicazione del recesso è stata ritualmente comunicata da un funzionario che ha recepito la "valutazione" del Sindaco, ed in conformità ai principi del diritto amministrativo secondo cui "in tutti gli enti locali i provvedimenti inerenti all'attività amministrativa, nel quadro dei programmi e degli obiettivi definiti con gli atti di indirizzo dell'organo politico, competono agli organi di gestione amministrativa e, segnatamente, ai responsabili preposti alle articolazioni della relativa struttura burocratica"»*.

Si suppone, cioè, in base anche a considerazioni legate ai compiti delegati negli enti locali ai quadri dirigenziali, che la comunicazione fosse comunque legittima in quanto essa stessa validamente idonea ad esprimere la richiesta valutazione sindacale.

Il presunto errore così come prospettato in ricorso non ricade dunque sul «fatto probatorio». L'errore che viene prospettato ricade piuttosto, inammissibilmente, nella *«verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria»* (l'essere cioè la comunicazione recettiva della valutazione del Sindaco) al fatto probatorio (il documento in questione analizzato alla luce anche delle competenze per legge affidate ai responsabili d'area).

9. La memoria che, come detto, è stata depositata dal ricorrente, ai sensi dell'art. 380-*bis*.1, primo comma, cod. proc. civ., reitera le



tesi censorie già esposte in ricorso e non offre argomenti che possano indurre a diverso esito dell'esposto vaglio dei motivi.

10. Procedendo dunque all'esame del ricorso incidentale occorre preliminarmente rilevare che, con la memoria depositata ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ., il ricorrente principale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso incidentale del Comune per difetto di valida procura e, prima ancora, di legittimazione processuale del Sindaco a proporlo.

In sintesi, egli ha dedotto che la deliberazione della Giunta comunale di Santa Margherita Ligure n. 87 dell'8 maggio 2024 – prodotta dal Comune a corredo del controricorso contenente ricorso incidentale – si limita ad autorizzare il Sindaco «*a costituirsi in giudizio al fine di confermare la pronuncia di secondo grado*», senza conferirgli il potere di impugnare la sentenza per conseguirne, sia pure parzialmente e in senso ovviamente a sé ancora più favorevole, la cassazione.

Richiamando l'art. 18, comma 1, dello Statuto comunale, che prevede che "il Sindaco sta in giudizio con l'autorizzazione della Giunta comunale", e la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ove lo statuto richieda espressamente tale autorizzazione, l'atto giuntale diviene necessario ai fini della *legitimatio ad processum* dell'organo rappresentativo, il ricorrente principale ha sostenuto che il Sindaco non fosse legittimato a proporre ricorso incidentale e che, per l'effetto, dovesse ritenersi invalida o comunque inefficace anche la procura speciale ex art. 365 cod. proc. civ., espressamente rilasciata dal Sindaco "all'uopo autorizzato giusta DGC 18/05/2024, n. 87" e contenente il conferimento al difensore del potere di proporre controricorso e ricorso incidentale.

11. L'eccezione è fondata.

Dalla delibera di Giunta del Comune di Santa Margherita Ligure n. 87 dell'8 maggio 2024 – ritualmente prodotta dal medesimo ente a



corredo del controricorso contenente ricorso incidentale – risulta che la Giunta, preso atto dell'esito favorevole del giudizio di appello e della notifica del ricorso per cassazione di [REDACTED] ha deliberato di "autorizzare il Sindaco a resistere nel ricorso in Cassazione (...) al fine di confermare la pronuncia di secondo grado", ai sensi dell'art. 18, comma 1, dello Statuto comunale, che prevede che "il Sindaco sta in giudizio con l'autorizzazione della Giunta comunale". È dunque la stessa delibera a qualificare e circoscrivere il contenuto del potere conferito al Sindaco: potere di resistere all'impugnazione principale, in funzione della conservazione della sentenza d'appello, non già potere di promuovere, a sua volta, una diversa impugnazione incidentale, diretta a rimuovere, seppur parzialmente, quella medesima decisione.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel nuovo quadro delle autonomie locali, il Sindaco è *ex lege* rappresentante legale dell'ente ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 267 del 2000, sicché, in linea generale, non è richiesta alcuna autorizzazione della Giunta ai fini della proposizione o della resistenza in giudizio; ciò salva restando la diversa opzione che lo statuto comunale, nell'esercizio dell'autonomia normativa di cui all'art. 6 TUEL, richieda espressamente una preventiva autorizzazione della Giunta (o una determinazione del dirigente competente), nel qual caso tale atto diviene necessario ai fini della *legitimatio ad processum* dell'organo titolare della rappresentanza (Cass. Sez. U. n. 12868 del 2005; Cass. n. 8869 del 2016; Cass. n. 17679 del 2025).

In presenza di una siffatta clausola statutaria – come avviene nel caso di specie – l'autorizzazione giuntale non è un mero atto interno, ma la fonte stessa e il limite del potere di stare in giudizio del Sindaco, sia in via attiva che in via passiva.

In questo contesto, l'autorizzazione espressamente conferita «*al fine di confermare la pronuncia di secondo grado e, pertanto, al fine*



di riacquisire la disponibilità dell'immobile attualmente ancora occupato dalla controparte» non può essere intesa, né estesa in via interpretativa, come comprensiva anche del potere di proporre un ricorso incidentale. Resistere, mediante controricorso, integra un'attività meramente difensiva, coerente con la scelta politico-amministrativa, compiuta dalla Giunta, di limitarsi a difendere in sede di legittimità un risultato giudiziale ritenuto soddisfacente.

Proporre un ricorso incidentale, al contrario, significa introdurre una autonoma impugnazione, diretta ad ottenere la riforma, anche solo parziale, della sentenza favorevole, ampliando l'oggetto del *decisum* e determinando un diverso bilanciamento dell'interesse dell'ente: si chiede non più soltanto la "cristallizzazione" della decisione di merito, ma la sua modificazione.

Si tratta, dunque, di due atti processuali qualitativamente distinti sotto il profilo logico-giuridico: il primo (controricorso) rimane nel perimetro difensivo tracciato dalla delibera, il secondo (ricorso incidentale) lo supera, incidendo sulla stessa opzione di merito che la Giunta ha inteso preservare.

In presenza di una disciplina statutaria che subordina la legittimazione processuale del Sindaco ad una specifica autorizzazione giuntale, non è consentito colmare tale scarto attraverso una lettura estensiva o implicita dell'oggetto della delibera, perché ciò equivarrebbe a riconoscere all'organo rappresentativo un potere di iniziativa processuale che lo statuto ha rimesso alla valutazione dell'organo collegiale.

Ne consegue che, nella specie, il Sindaco era legittimato – in forza della delibera n. 87/2024 – a conferire procura per la sola attività di resistenza al ricorso principale, ma non anche a rilasciare, in nome e per conto dell'ente, procura speciale abilitante alla proposizione di un ricorso incidentale; la procura alle liti nella parte in cui attribuisce al difensore il potere di proporre ricorso incidentale, espressamente



riferendosi alla deliberazione giuntale quale fonte di autorizzazione, risulta, perciò, priva del necessario presupposto legittimante.

Il ricorso incidentale deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile per difetto di valida procura ex art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., conseguente al difetto di legittimazione processuale del Sindaco a promuovere, in assenza di specifica autorizzazione, una autonoma impugnazione in sede di legittimità.

11. Stante la reciproca soccombenza si ravvisano i presupposti per l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

12. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 1° luglio 2026.

Il Presidente

Lina Rubino

